



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 4F/18

T.F.6 bis /2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Bruno Boario

Componente est

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 7 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 66, comma 4, del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini nei confronti del Sig. Luigi Paolillo.

FATTO

Con atto in data 4 luglio 2018 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alberto Tognini, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Luigi Paolillo, chiedendo che si procedesse nei suoi confronti per l'accertamento dell'illecito ex art. 4 n. 2 del Regolamento di Giustizia, in quanto, nella sua qualità di maestro del Golf Club Grado (GO), si sarebbe opposto all'insegnamento presso la medesima struttura di altri professionisti con allievi non soci del club per il quale egli aveva l'esclusiva.

Veniva esperita l'istruttoria, veniva inoltre richiamata una recente sentenza della Corte di

Appello Federale, a termini della quale non può impedirsi ad un maestro di accedere ai campi dei club iscritti alla FIG e di svolgere attività di insegnamento, che può essere limitata solo nel caso esista una convenzione con un professionista che attribuisca l'esclusiva, limitazione questa che, in ogni caso, può riguardare solo i soci del Club.

Da siffatta disamina, si è dedotto che l'insegnamento ai soci presso un circolo può essere concesso in via esclusiva ad alcuni maestri, purché non si vieti ad altri maestri di esercitare comunque l'insegnamento a soci di altri circoli e/o, più in generale, ad altri tesserati estranei al circolo.

All'esito della detta istruttoria, il Sostituto Procuratore disponeva quindi il deferimento del Sig. Luigi Paolillo, per le ragioni sopra esposte.

L'udienza di discussione dinnanzi al Tribunale Federale veniva fissata per il giorno 11 settembre 2018.

Si costituiva il Sig. Luigi Paolillo con memoria difensiva del 3 settembre 2018, nella quale rilevava sostanzialmente come il fatto contestato riguardasse più un progetto, una sorta di proposito di un'attività futura di insegnamento, e non anche la consumazione vera e propria di un evento, in quanto il De Pretoro, nella giornata dell'11 maggio 2018, lo aveva informato del suo progetto di impartire lezioni di golf a 20/30 suoi allievi presso il medesimo campo pratica del Golf Club Grado.

La questione riguardava dunque non già la possibilità di un maestro esterno di insegnare presso il Golf Club ai propri allievi, bensì il suo proposito di inserirsi nel Golf Club in pianta non occasionale per svolgere l'attività di insegnamento, e la reazione del Maestro Paolillo, che si era limitato ad esporre al Collega quali fossero le proprie prerogative in loco, in virtù di contratto in esclusiva. Concludeva, pertanto, come il comportamento del Paolillo non fosse stato dettato da mera volontà di vietare l'accesso al campo pratica al Collega De Pretoro, trattandosi invece di reazione scaturita da un progetto "inimmaginabile", insistendo affinché la sua condotta venisse intesa nella sua reale portata come non ostativa dei diritti del Collega, ove esercitabili nel rispetto delle regole federali. La difesa chiedeva quindi l'assolvimento dall'addebito, perché

il fatto non sussiste o non costituisce illecito; in subordine per difetto dell'elemento psicologico. In ulteriore subordine, nel caso di riconosciuta responsabilità, comminarsi la sola sanzione dell'ammonizione.

Il Tribunale Federale, con decisione 11 settembre 2018 dichiarava la nullità del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore con atto 4 luglio 2018 e della conseguente azione disciplinare esercitata nei confronti del Maestro Luigi Paolillo.

La decisione del Tribunale Federale era motivata dal rilievo di una carenza procedurale, non essendo stato preceduto l'atto di deferimento dall'avviso di conclusione delle indagini e dell'intenzione di procedere al deferimento ex art. 66 comma 4 del Regolamento di Giustizia FIG e da ciò sarebbe derivata la nullità dell'atto di deferimento.

A seguito dell'intervenuta predetta sentenza il Procuratore Federale in data 2 novembre 2018 conferiva nuova delega al Sostituto Procuratore per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del sig. Paolillo per l'accertamento del medesimo illecito già oggetto del primo deferimento e quindi per la violazione dell'art. art. 4 n. 2 del Regolamento di Giustizia, in quanto, nella sua qualità di maestro del Golf Club Grado (GO), si sarebbe opposto all'insegnamento presso la medesima struttura di altri professionisti con allievi non soci del club per il quale egli aveva l'esclusiva.

Il Sostituto Procuratore, rilevato che le indagini svolte in occasione del primo deferimento erano state compiute in conformità al disposto di cui all'art. 69 II comma RG FIG, le acquisiva in toto ponendo le relative risultanze a fondamento del nuovo deferimento del sig. Paolillo

Il Sostituto Procuratore quindi con nuovo atto 20 novembre 2018 comunicava ritualmente al Sig. Luigi Paolillo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 n. 4 Reg. Giustizia FIG l'intenzione di procedere al deferimento per l'atto illecito di cui all'art. 4 n. 2 del Regolamento Giustizia FIG consistente nell'impedimento al Sig. Zeno De Pretoro di svolgere attività di maestro nel Golf Club Grado con tesserati non soci del Club: tale comportamento doveva ritenersi arbitrario e illegittimo in quanto contrario alla normativa federale e alle decisioni degli Organi Federali; concedeva quindi termine di 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione per

presentare una memoria e/o per chiedere di essere sentito.

Con Pec 30.11.2018 l'Avv. Livio Lippi, delegato dal Sig. Luigi Paolillo rilevava che questi era già stato giudicato dal Tribunale Federale con sentenza passata in giudicato e sosteneva quindi che *“nessuno può essere perseguito o condannato per un fatto per il quale era già stato assolto a seguito di sentenza definitiva”*. Veniva inoltre eccepito il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 66 n. 4 R.G. in quanto a dire della difesa del Sig. Paolillo le indagini si sarebbero già concluse il giorno 4.7.2018, data della comunicazione al Maestro Luigi Paolillo del primo deferimento al Tribunale Federale. Chiedeva quindi la difesa del Sig. Paolillo di dichiararsi la improponibilità/ improcedibilità dell'esercizio dell'azione disciplinare e chiedeva che la Procura disponesse l'archiviazione. Nel merito la difesa del Paolillo ribadiva invece quelle che erano state le argomentazioni difensive già esposte nella memoria 23 settembre 2018.

DIRITTO

Destituite di fondamento risultano essere tutte le eccezioni sollevate in via preliminare dalla difesa del sig. Paolillo e nello specifico quella di nullità del deferimento, quella di violazione del principio del “ne bis in idem” e quella di violazione dell'art. 66.4 del Regolamento di Giustizia. Non si rileva, infatti, nell'atto di deferimento alcuna violazione all'art. 66.4 del regolamento di Giustizia, l'indagato si è regolarmente costituito ed ha svolto una completa e precisa attività difensiva, non vi è stata quindi alcuna irregolarità né in punto regolare costituzione del contraddittorio né in punto esercizio del diritto di difesa. Si osserva, inoltre, che il termine di 20 giorni di cui all'art. 66 RG FIG per comunicare l'intenzione di procedere al deferimento con comunicazione degli elementi che la giustificano e con concessione dei termini per la presentazione delle difese è termine puramente ordinatorio non essendo stato classificato come perentorio dal RG FIG né essendo state previste decadenze o nullità.

Relativamente invece alla eccezione di violazione del principio del “ne bis in idem” non si può non rilevare come invero la sentenza n. 6/2018 emessa da questo Tribunale non entri assolutamente nel merito dei fatti contestati all'indagato.

Il Tribunale si è limitato a ravvisare, in via preliminare, un vizio procedurale che, comportando la nullità del deferimento, precludeva la prosecuzione del giudizio e quindi l'esame nel merito. Ciò premesso è evidente che il Paolillo nel presente giudizio non viene giudicato per gli stessi fatti una seconda volta posto che, si ribadisce, mai il Tribunale Federale ebbe, prima di ora, a valutare i fatti addebitati all'indagato né conseguentemente ebbe mai a pronunciarsi in merito agli stessi.

Non essendo quindi intervenuta, sui fatti oggi contestati al sig. Paolillo, una sentenza di merito, e non essendo ancora trascorsi i termini di prescrizione dell'azione, era nel pieno diritto/dovere della Procura procedere ad un secondo deferimento per gli stessi fatti.

Infatti, applicando per analogia al caso in esame tanto la normativa di cui al codice di procedura penale quanto quella di cui al codice di procedura civile, una sentenza che dichiara l'improcedibilità della azione per ragioni procedurali non impedisce la proposizione di una nuova azione, purchè nelle more non sia intervenuta la prescrizione dell'azione.

Per le ragioni sopra esposte, tutte le eccezioni sollevate in via preliminare dalla difesa del sig. Paolillo vengono integralmente respinte.

Venendo al merito della vicenda, in via preliminare, questo Tribunale ha ritenuto, per evidenti ragioni di economia processuale, di acquisire al presente giudizio tutta l'attività istruttoria svolta nel corso del primo deferimento e sulla base di tali elementi esaminare il merito della questione.

Ciò premesso, le dichiarazioni testimoniali e le dichiarazioni rese dalle parti provano sia il fatto che il Paolillo il giorno 11 maggio 2018 aveva manifestato con toni accesi al sig. Di Petrono la propria contrarietà al progetto che il sig. Di Petrono aveva di impartire lezione presso il Circolo Golf di Grado a 20/30 suoi allievi non tesserati con il predetto Circolo, sia il fatto che il sig. Di Petrono quel giorno stesse già impartendo una lezione all'interno del circolo predetto ad un suo allievo esterno al Circolo sia il fatto che il sig. Di Petrono ed il suo allievo lasciarono spontaneamente il Circolo Golf Grado e che non furono allontanati coercitivamente dal sig.

Paolillo.

Relativamente al presunto allontanamento del sig. Di Petrono e del suo allievo dal Circolo Golf di Grado, occorre però in primo luogo sgombrare il campo da possibili equivoci nascenti dalla dichiarazione resa dall'allievo del sig. Di Petrono, il sig. Fabi il quale ebbe a dichiarare che lui ed il suo maestro furono costretti a lasciare il Circolo Golf di Grado dopo la discussione tra i due professionisti *“data l'impossibilità di svolgere l'allenamento”* ed ancora che il sig. Paolillo *“ha interrotto l'allenamento chiedendo a Zeno Di Petrono cosa stesse facendo lì, con toni aggressivi. Sosteneva in modo categorico che non ci autorizzava a svolgere la lezione nel suo club e con toni aggressivi diceva cheomissis...”*.

Si ritiene, infatti, inattendibile tale deposizione in quanto ciò che è stato dichiarato da detto teste è stato smentito dallo stesso denunciante sig. Di Petrono (rif. lettera 18/6/18) sia dal teste sig.ra Marianni Verlini, segretaria del Circolo Golf Grado, (rif. dichiarazione 11/6/18).

Infatti, prendendo posizione su quanto dichiarato dal maestro Orrù, e secondo cui sarebbe stato il sig. Paolillo ad allontanare il sig. Di Petrono ed il suo allievo dal Circolo Golf Grado, il sig. Di Petrono ebbe a smentire categoricamente tale ricostruzione dei fatti riconoscendo di essersi allontanato spontaneamente dal Circolo, *“...omissis... avevamo scelto di andarcene in maniera autonoma vista la situazione tesa che si era venuta a creare”*.

Quanto alle supposte minacce e toni aggressivi riferite dal teste Fabi, la dichiarazione rilasciata sul punto dalla sig.ra Marianna Verlini, sembrerebbe invece escludere che il sig. Paolillo abbia minacciato il sig. Di Petrono in quanto sul punto la suddetta teste ebbe testualmente a riferire: *“nel pomeriggio del 11 maggio 2018 allorchè il signor Zeno Di Petrono si congedò dal Club, non ebbe a lamentarsi per minacce subite dal Maestro Luigi Paolillo....omissis....”*.

Non si può quindi ritenere raggiunta la prova del fatto che il Paolillo abbia impedito al sig. Di Petrono di ultimare la lezione, all'interno del Circolo, quello che per certo è che il sig. Di Petrono si sia allontanato spontaneamente, unitamente al suo allievo, dal Circolo Golf Grado senza denunciare di avere subito minacce dal sig. Polillo.

Il fatto che il sig Di Petrono, fortemente risentito dopo la discussione avuta con il sig. Paolillo, abbia deciso, spontaneamente di lasciare il Circolo e di non farvi più ritorno “*data la presenza del Maestro Paolillo*” (rif. teste Verlini) non può costituire fonte di responsabilità in capo al sig. Paolino. Infatti, per quanto è emerso dagli atti di causa, l'imputato non risulta avere posto in essere alcun atto coercitivo o comunque in qualche modo idoneo a costringere il sig. Di Petrono ad interrompere la lezione con il suo allievo o tantomeno a lasciare anzitempo il Circolo Golf Grado.

Si ritiene, infatti, che lo scambio di idee, seppur acceso, che i due professionisti hanno avuto nel corso della lezione che il sig Di Petrono già stava impartendo, e avente ad oggetto oltretutto non quella lezione ma il progetto che il sig. Di Petrono aveva di impartire lezioni all'interno del Circolo, non possa certamente essere giudicato atto idoneo a configurare l'illecito oggi imputato al sig. Paolillo.

Dagli atti del processo non emerge quindi prova che il sig. Paolillo abbia posto in essere atti che abbiano impedito al sig. Di Petrono di impartire lezioni al suo allievo e tanto meno che abbia costretto il sig. Di Petrono ed il suo allievo ad allontanarsi dal Circolo di Golf Grado, infondate appaiono pertanto le accuse al riguardo mosse al sig. Paolillo.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere anche relativamente alla contestazione mossa al sig. Paolillo di avere proibito al sig. Di Petrono di portare presso il Golf Club Grado, per impartire lezione, tesserati non soci del Golf Club Grado.

Non vi è neppure la prova del fatto che il sig. Di Petrono avesse effettivamente 20/30 allievi a cui dare lezione utilizzando le strutture del Circolo Golf Grado.

Non si ritiene, in ogni caso, che possa costituire atto idoneo a configurare l'illecito oggi contestato al sig. Paolillo il fatto che questi abbia manifestato, seppur utilizzando parole forti e a tratti magari dure, ma a quanto risulta dagli atti di causa mai minacciose, la propria contrarietà a quello che era poco più di un progetto del sig. Di Petrono.

Ad avviso di questo Tribunale, il fatto che il sig. Paolillo abbia dichiarato al sig. Di Petrono che

non gradiva che un altro maestro lavorasse all'interno del Circolo Golf, senza essere stato previamente informato, seppur con clienti esterni, costituisce infatti libera manifestazione di pensiero, ed il tono acceso, verosimilmente utilizzato dal sig. Paolillo per esternare e motivare tale suo pensiero, certamente non condiviso nelle forme da questo Tribunale, non costituisce però, in assenza di una azione commissiva concreta, comportamento illecito e come tale sanzionabile ai sensi del vigente Regolamento.

Da sottolineare, inoltre, come il sig Di Petrono non progettava solo di accedere al Circolo di Golf Grado saltuariamente con alcuni suoi allievi non tesserati per detto Circolo, cosa alla quale peraltro il sig. Paolillo non si sarebbe opposto, così come riferito nella deposizione della 15/12/18 dalla sig.ra Verlini, ma questi progettava niente meno di inserirsi, di fatto stabilmente all'interno del Circolo predetto, per impartire lezioni a 20/30 suoi allievi.

Con un simile progetto il sig. Di Petrono non poteva certamente aspettarsi di essere accolto "calorosamente" dal sig. Paolillo, il quale, ovviamente, vedeva in tale progetto una palese violazione alle norme di cui al regolamento professionisti ed al regolamento PGA oltre che ovviamente una potenziale lesione ai suoi interessi all'interno del circolo che comprensibilmente cercava di tutelare.

Il conclusione, il sig. Paolillo ha manifestato verbalmente, come era nel suo diritto fare, quella che era la sua idea, di assoluto dissenso, rispetto a quello che era il progetto del sig Di Petrono, non vi è però la prova che il sig. Paolillo, nella immediatezza dei fatti o successivamente, abbia posto in essere atti idonei ad impedire effettivamente al sig. Di Petrono di portare presso il Circolo Golf Grado tesserati non soci di detto Circolo e neppure vi è la prova che il sig. Di Petrono avesse effettivamente degli allievi a cui impartire lezioni all'interno del Circolo.

Tutto ciò premesso, non si ritiene di ravvisare nella condotta tenuta dal sig. Paolillo gli estremi per la configurazione dell'illecito ex art. 4 n. 2 del Regolamento di Giustizia, in quanto non risulta provato che nella sua qualità di maestro del Golf Club Grado (GO), questi si sia opposto all'insegnamento presso la medesima struttura di altri professionisti con allievi non soci del

club per il quale egli aveva l'esclusiva.

PQM

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti definitivamente pronunciando, respinge il deferimento proposto dalla Procura Federale e per l'effetto assolve il signor Paolillo.

Così deciso in Roma, 29 gennaio 2019

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Bruno Boario est.
Componente

